



Gli artigiani del gusto pronti a rilanciare il food made in Italy

Gli artigiani e le piccole imprese del settore alimentare, pur tra mille gravi difficoltà, stanno cercando di reagire agli effetti della crisi scatenata dalla pandemia. Tra le innovazioni anche la modalità di commercializzazione alternative alla vendita tradizionale, come e-commerce e consegne a domicilio. Un impegno che vede protagonista Confartigianato Alimentazione, da sempre in prima linea per preservare le migliori tradizioni produttive italiane tramandate di generazione in generazione e per valorizzare un patrimonio unico al mondo per ricchezza e varietà di alto valore culturale, economico e sociale. Nel settore alimentare operano 89.000 aziende artigiane con 156.000 addetti. Nell'ultimo anno l'Italia ha esportato prodotti alimentari per un valore di 35,3 miliardi e l'occupazione del settore, negli ultimi cinque anni, è cresciuta del 12,9%.

Per Confartigianato bisogna coniugare tradizione e innovazione per prepararsi per una ripartenza di slancio che apra nuovi orizzonti ed opportunità commerciali. Tra queste, l'iniziativa ComprArtigiano, promossa da Confartigianato e nata dalla col-

laborazione tra Confartigianato Alimentazione e la società Made in Italy SLC, è lo strumento per consentire alle PMI di superare i propri limiti dimensionali e di localizzazione, grazie ad un accesso immediato ai mercati globali.

'ComprArtigiano' è uno store con un primo punto vendita a Roma, dove in uno spazio di 200 metri quadri è possibile assaggiare, degustare e acquistare l'eccellenza dei prodotti realizzati dagli artigiani del settore alimentare di tutte le regioni.

Al negozio della Capitale si aggiungeranno a breve altri punti vendita in tutto il Paese.

Ma, oltre che negli store fisici, la qualità del food artigiano è in vetrina sul portale <https://comprartigiano.shop/>. Su queste piattaforme digitali i consumatori di tutto il mondo potranno scegliere ed acquistare le specialità alimentari italiane offerte dalle aziende artigiane di tutti settori e di tutta Italia: soltanto food rigorosamente artigiano, 100% made in Italy, garantito da Confartigianato.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina CHIUSO	dalle 8.30	alle 13
Martedì	mattina pomeriggio reperibilità telefonica	dalle 8.30	alle 13
Mercoledì	mattina CHIUSO	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina pomeriggio reperibilità telefonica	dalle 8.30	alle 13
Venerdì	mattina CHIUSO	dalle 8.30	alle 13
Sabato	CHIUSO		

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: Split payment prorogato al 2023. I bonus sulle commissioni bancarie a chi accetta pagamenti elettronici.	da pag. 2
Consulenza del Lavoro: I contenuti del Decreto Rilancio.	da pag. 4
Credito: I tassi di luglio	da pag. 8
Affari Generali: Indennità liberi professionisti	da pag. 9
Ambiente e Sicurezza: I corsi di luglio	da pag. 9
Privacy: Google modifica privacy	da pag. 9
Categorie e Mercato: Le novità	da pag. 10

Split payment fino al 30 giugno 2023

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con il comunicato stampa del 3 luglio 2020 n. 158, ha reso noto che il Consiglio dell'Ue ha raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione che proroga, sino al 30 giugno 2023, l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello split payment. Nel predetto comunicato stampa si precisa che "Lo split payment continuerà ad applicarsi quindi fino al 30 giugno 2023" alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, ecc.).

Lo split payment (o scissione dei pagamenti) prevede che l'IVA gravante sull'operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all'Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Trattandosi di una misura di deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'imposta che caratterizza il sistema comune dell'IVA, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio dell'Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest'ultima è stata concessa, inizialmente, con la decisione Ue n. 1401/2015 e, in seguito, con la decisione Ue n. 784/2017 che ha permesso di estendere l'ambito di applicazione della citata misura antielusione.

L'Italia sarebbe tenuta a trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2021, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalla misura e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull'efficacia di tale misura e di altre misure attuate per ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati.

Crediti d'imposta sulle locazioni e comunicazioni delle cessioni dal 13 luglio

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 250739 dell'1 luglio 2020 riguardante la cessione a terzi di crediti d'imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

La cessione dei crediti di imposta, prevista dall'articolo 122 del decreto Rilancio, consente ai soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per poter fruire del credito di imposta è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato (circolari 8/E/2020 e 14/E/2020). Pertanto, nel caso in cui il pagamento non sia ancora avvenuto non è possibile fruire in via anticipata del credito.

Al riguardo, con la circolare 14/E/2020 sul credito di imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda previsto dall'articolo 28 del decreto Rilancio, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, nel caso di cessione del credito d'imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

In tal caso, quindi, è possibile fruire del credito d'imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso al locatore e pagando il canone per la differenza.

La cessione per via telematica

Il nuovo provvedimento approva il modello che i beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l'opzione della cessione del credito. Il modello dovrà essere inviato tramite un'apposita funzionalità nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Un successivo provvedimento delle Entrate definirà le modalità per l'invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.

Con la comunicazione devono essere specificati alcuni dati come i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d'imposta ceduto, l'ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l'importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

L'utilizzo dei crediti ricevuti

I soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, tramite la propria area autenticata all'interno del sito dell'Agenzia, devono comunicare l'accettazione.

Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il

credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Bonus sulle commissioni bancarie a chi accetta pagamenti elettronici

Allo scopo di incentivare l'impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante, il DI n. 124/2019 ("decreto fiscale" collegato alla legge di bilancio 2020) ha istituito - a favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro - un credito d'imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.

Da giovedì 1° luglio, a commercianti, artigiani e professionisti spetterà un credito d'imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento (articolo 1, comma 1, lettera g), Dlgs n. 11/2010) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. L'accesso all'incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell'anno d'imposta precedente, di ammontare non superiore a 400mila euro.

Il credito d'imposta:

- ➔ può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
- ➔ va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l'utilizzo
- ➔ non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell'Irap
- ➔ non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir

- ➔ è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità. A tal proposito, si ricorda che il regolamento Ue prevede, in generale, un massimale di 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari; il limite è più basso per i produttori agricoli (15mila euro) e per chi opera nel settore della pesca e dell'acquacoltura (30mila euro).
- ➔ esempio, via Pec o tramite pubblicazione nell'online banking), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento: l'elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali, il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese. Tali dati consentiranno a imprenditori e professionisti di determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.

Nuovo limite all'utilizzo del contante

Il comma 3-bis dell'articolo 49 del Dlgs n. 231/2007, aggiunto dal "collegato fiscale" alla legge di bilancio 2020, ha stabilito che, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono vietati i passaggi di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, di valore complessivamente pari o superiore a 2mila euro (attualmente, il limite è 3mila euro). Il trasferimento oltre l'importo indicato - specifica la norma - è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a mille euro. Parallelamente, diminuisce anche il minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria (da 3mila a 50mila euro) applicabile nei confronti di chi non rispetta la norma in questione: è fissato a 2mila euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a mille euro per quelle successive (articolo 63, comma 1-ter, Dlgs n. 231/2007).

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

NOVITÀ D.L. 34/2020 “RILANCIO”

In data 19/05/2020 sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge n. 34 anche chiamato “Decreto Rilancio”.

Di seguito le principali novità in materia di lavoro.

ART. 68 - MODIFICHE ALL'ART. 19 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

L'Art. 19 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020, è stato modificato dall'articolo 68 del Decreto in oggetto prevedendo ulteriori 5 settimane di CIGO/FIS/FSBA per le aziende che abbiano terminato le 9 settimane di cassa integrazione previste dal precedente decreto, da utilizzare entro il 31/08/2020.

Ulteriori 4 settimane verranno poi riconosciute alle aziende nel periodo 01/09/2020 - 31/10/2020.

In base al tenore della norma, nel caso le prime 14 settimane non vengano interamente utilizzate entro il 31/08/2020, quanto non fruito, non potrà essere recuperate successivamente.

In caso di FIS, limitatamente alla causale COVID-19, è stato previsto per i lavoratori il diritto alla maturazione degli assegni nucleo familiare già spettanti per gli altri ammortizzatori.

È stato variato anche il termine per la presentazione delle domande che è diventato la fine del mese successivo alla data di inizio dell'ammortizzatore.

L'articolo 68 ha reintrodotta l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, tolte dalla legge di conversione del 24/04/2020. Per le domande delle ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sarà quindi necessario predisporre nuovamente il Verbale di Accordo. In caso di domande di CIGO o FIS a pagamento diretto presentate dopo il 18/06/2020, è prevista la stessa modalità di anticipazione del trattamento prevista per la cig in deroga e spiegata nel punto successivo.

Restiamo in attesa della Circolare esplicativa dell'Inps sulle modalità di richiesta delle ulteriori 5 settimane e sulla corresponsione degli arretrati

degli assegni familiari.

ART. 70 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 22 IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

L'Art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020, è stato modificato dall'articolo 70 del Decreto in oggetto prevedendo ulteriori 5 settimane di CIG IN DEROGA per le aziende che abbiano terminato le 13 settimane di cassa integrazione previste dai precedenti decreti, da utilizzare entro il 31/08/2020.

Ulteriori 4 settimane verranno poi riconosciute alle aziende nel periodo 01/09/2020 - 31/10/2020.

In base al tenore della norma, nel caso le prime 18 settimane non vengano interamente utilizzate entro il 31/08/2020, quanto non fruito non potrà essere recuperate successivamente.

Per le ulteriori 5 settimane di cassa integrazione in deroga, la domanda andrà presentata direttamente all'Inps e non più alle Regioni e occorrerà predisporre un nuovo Verbale di Accordo con le Organizzazioni Sindacali solo per le aziende con più di 5 dipendenti.

Le domande potranno essere presentate dal 18/06/2020 con queste tempistiche:

- ➔ presentazione della domanda entro 15 giorni dall'inizio delle ulteriori 5 settimane di cassa integrazione;
- ➔ entro 15 dal ricevimento della domanda l'Inps procederà ad erogare ai lavoratori un anticipo della prestazione pari al 40% delle ore richieste;
- ➔ entro 30 gironi dal ricevimento dell'anticipazione, il datore di lavoro dovrà inviare all'Inps i dati per effettuare il saldo dell'indennità comunicando le ore di cassa effettivamente fruito;
- ➔ l'Inps provvederà ad erogare le differenze spettanti o a recuperare dal datore di lavoro quanto indebitamente anticipato.

Restiamo in attesa della Circolare esplicativa dell'Inps sulle modalità di richiesta delle ulteriori 5 settimane.

ART. 72 - MODIFICHE AGLI ARTICOLI 23 E 25 IN MATERIA DI SPECIFICI CONGEDI PER I DIPENDENTI

L'Art. 23 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020, è stato modificato dall'articolo 72 del Decreto in oggetto prevedendo un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 30 giorni per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per figli di età non superiore ai 12 anni.

Il congedo, totalmente a carico dell'Inps, prevede un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo parentale.

Il congedo potrà essere utilizzato nel periodo tra il 5 marzo 2020 e il 31 luglio 2020.

In alternativa al congedo può essere richiesto dal lavoratore un bonus baby-sitter di massimo 1.200,00 Euro.

ART. 73 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 24 IN MATERIA DI PERMESSI RETRIBUITI EX ARTICOLO 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

L'Art. 24 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020, è stato modificato dall'articolo 73 del Decreto in oggetto prevedendo ulteriori 12 giornate complessive di permessi per legge 104 da usufruire nei mesi di maggio e giugno 2020.

Le 12 giornate sono totali tra i due mesi, come già avvenuto per i mesi di marzo e aprile, e sono cumulabili con le 3 giornate mensili già spettanti.

ART. 80 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 46 IN MATERIA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

L'Art. 46 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020, è stato modificato dall'articolo 80 del Decreto in oggetto prolungando il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per 5 mesi dalla data di pubblicazione del D.L. 18 (17/03/2020) in luogo dei 60 giorni originariamente previsti.

ART. 81 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 103 IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

L'Art. 103 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020, è stato modificato dall'articolo 81 del Decreto in oggetto prevedendo che i modelli DURC in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020, conserveranno la propria validità fino al 15/06/2020.

ART. 90 - LAVORO AGILE

L'articolo 90 del Decreto in oggetto prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privati che abbiano un figlio minore di 14 anni, possano usufruire, ove la mansione lo consenta, della modalità di lavoro smart working.

Questa possibilità è riconosciuta fino al termine del periodo di emergenza a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

ART. 93 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE O RINNOVI DI CONTRATTI A TERMINE

L'articolo 93 del Decreto in oggetto prevede la possibilità di prorogare o rinnovare a tempo determinato personale in forza alla data del 23/02/2020 anche in assenza delle cosiddette causali previste dall'articolo 21 del D.lgs 81/2015. Le proroghe/assunzione dovranno avere scadenza massima al 30/08/2020.

ART. 126 - PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

L'articolo 126 del Decreto in oggetto stabilisce che i versamenti sospesi a fronte dell'articolo 18 del D.L. 23/2020 nonché dell'articolo 5 del D.L. 9/2020 sono da effettuarsi entro il 16/09/2020 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione in massimo 4 rate con versamento della prima rata il 16/09/2020.

ART. 128 - SALVAGUARDIA DEL CREDITO DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 1-BIS, DEL TUIR, OVVERO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 2 APRILE, N. 21

L'articolo 12 del Decreto in oggetto riconosce il c.d. "Bonus Renzi", nonché il successivo trattamento integrativo previsto dal D.L. 3/2020 che lo andrà a sostituire dal mese di Luglio 2020, anche nel caso in cui, per effetto delle misure a sostegno del reddito (cigo/fis/cig in deroga/fsba o congedi parentali) le detrazioni da lavoro dipendente fossero superiori all'imposta lorda.

La normativa prevede infatti per queste casistiche la non spettanza del bonus.

Il credito non attribuito va riconosciuto dal datore di lavoro entro il mese di dicembre 2020 e verrà successivamente recuperato dallo stesso tramite modello F24.

ART. 152 - SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI

L'articolo 152 del Decreto in oggetto ha previsto la sospensione dei pignoramenti su buste paghe e pensione dove l'ente di riscossione sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione o altri soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del DLGS 446/1997.

La sospensione riguarderà le buste paghe dei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2020.

ART. 159 - AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI CONTRIBUENTI CHE SI AVVALGONO DEL MODELLO 730

L'articolo 159 del Decreto in oggetto, per il solo anno d'imposta 2019, prevede la possibilità di presentare il modello 730/2020 "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta che potrebbe effettuare il conguaglio.

Questo per evitare che a causa degli ammortizzatori, le aziende non abbiano capienza per rimborsare gli importi scaturiti dalle dichiarazioni e di conseguenza i lavoratori possano non ottenere il rimborso di quanto dovuto.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE DAL MESE DI LUGLIO 2020 (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020)

Dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (comma 1-bis, art. 13, TUIR - c.d. bonus Renzi) risulta abrogata. Per le prestazioni di lavoro rese fino al 30 giugno 2020, il bonus 80 euro continua ad essere riconosciuto in busta paga ai lavoratori aventi diritto secondo le regole ordina-

rie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600).

Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un'ulteriore detrazione fiscale (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020). Analogamente a quanto previsto per il bonus 80 euro, anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e sono riconosciute in automatico dal sostituto d'imposta sulla base dei dati in suo possesso.

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Si tratta di un bonus che spetta, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, ai titolari di

- ➔ reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000;
- ➔ IRPEF lorda, al netto delle Altre detrazioni (di cui all'art. 13, comma 1, TUIR), positiva.

Il trattamento integrativo ammonta a:

- ➔ 600 euro per l'anno 2020 (semestre luglio-dicembre)
 - ➔ 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021
- e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L'importo spettante è rapportato al periodo di lavoro ed è erogato in via automatica dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio, il sostituto d'imposta verifica la spettanza del trattamento integrativo e, qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell'intero importo (ove quest'ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Ulteriore detrazione fiscale

Ai titolari di redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, viene, invece, riconosciuta un'ulteriore detrazione fiscale sull'IRPEF lorda (in questo caso, il

beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell'imposta dovuta).

L'importo della detrazione varia in funzione dell'ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (euro 28.000) si riduce progressivamente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.

L'ulteriore detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio, il sostituto d'imposta verifica la spettanza dell'ulteriore detrazione e, qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell'intero importo (ove quest'ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

L'azienda, sulla base dei dati in suo possesso, provvederà quindi ad erogare automaticamente i trattamenti, salvo che il lavoratore comunichi diversamente.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI LUGLIO 2020

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Unipol Banca, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 4,035%	Euribor 3m + 5,350 = 4,985%	Euribor 3m + 6,750 = 6,385%	Euribor 3m + 8,300 = 7,935%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,635%	Euribor 3m + 3,700 = 3,335%	Euribor 3m + 4,700 = 4,335%	Euribor 3m + 5,400 = 5,035%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,635%	Euribor 3m + 3,700 = 3,335%	Euribor 3m + 4,700 = 4,335%	Euribor 3m + 5,400 = 5,035%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,885%	Euribor 3m + 5,150 = 4,785%	Euribor 3m + 6,300 = 5,935%	Euribor 3m + 8,300 = 7,935%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,035%	Euribor 3m + 2,900 = 2,535%	Euribor 3m + 4,700 = 4,335%	Euribor 3m + 5,400 = 5,035%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,635%	Euribor 3m + 3,700 = 3,335%	Euribor 3m + 4,700 = 4,335%	Euribor 3m + 5,400 = 5,035%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,885%	Euribor 3m + 5,150 = 4,785%	Euribor 3m + 6,750 = 6,385%	Euribor 3m + 8,300 = 7,935%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,635%	Euribor 3m + 3,700 = 3,335%	Euribor 3m + 4,700 = 4,335%	Euribor 3m + 5,400 = 5,035%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,635%	Euribor 3m + 3,700 = 3,335%	Euribor 3m + 4,700 = 4,335%	Euribor 3m + 5,400 = 5,035%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,885%	Euribor 3m + 5,150 = 4,785%	Euribor 3m + 6,300 = 5,935%	Euribor 3m + 7,500 = 7,135%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,035%	Euribor 3m + 2,900 = 2,535%	Euribor 3m + 3,800 = 3,435%	Euribor 3m + 4,900 = 4,535%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,635%	Euribor 3m + 3,700 = 3,335%	Euribor 3m + 4,700 = 4,335%	Euribor 3m + 5,400 = 5,035%

Indennità liberi professionisti

A tale indennità possono accedere i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Per ottenere l'indennità di maggio, oltre alla partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subito una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019.

La domanda va presentata all'INPS che, in fase di istruttoria, coinvolgerà l'Agenzia delle Entrate per i controlli.

Paolo Liverani

liverani@confartigianato.fo.it

Calendario corsi mese luglio

- ➔ Lunedì 13/07/2020 Corso aggiornamento lavoratori dalle 08.30 alle 14.30
- ➔ Lunedì 20/07/2020 Corso base ed aggiornamento alimentaristi dalle 14.00 alle 17.00
- ➔ Martedì 21/07/2020 Corso base ed aggiornamento alimentaristi dalle 09.00 alle 12.00
- ➔ Lunedì 27/07/2020 e martedì 28/07/2020 Corso base lavoratori neo-assunti dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 entrambi i giorni.

Per informazioni contattare Gabriele Leoni al numero 0543452820.

sicurezza@confartigianato.fo.it

Google modifica privacy

Dati cancellati dopo 18 mesi

Più controllo agli utenti sulla privacy di alcuni prodotti, eliminazione in automatico dei dati dopo 18 mesi, navigazione in incognito più facile: sono questi i principali aggiornamenti al via in tutto il mondo, come comunicato direttamente da Google. “Mentre miglioriamo la privacy e la sicurezza nei nostri prodotti, continuiamo a farci portavoce dell'importanza di una regolamentazione equilibrata sull'uso dei dati in tutto il mondo, tra cui un'adeguata normativa sulla privacy negli Stati Uniti, Per aiutare l'avanzamento di questo lavoro, abbiamo pubblicato una proposta di quadro normativo basato su alcune leggi e modelli realizzati nel resto del mondo, come per esempio il Gdpr europeo”, cioè la legge Ue sulla privacy in vigore da maggio 2018. Tra le novità introdotte da Google, l'eliminazione dei dati dopo 18 mesi come impostazione predefinita nella 'Cronologia delle posizioni' e nelle 'Attività web e app' dei nuovi profili (impostazioni che possono sempre essere cambiate dall'utente). Per chi ha invece già attivato questi prodotti, Google manderà delle notifiche per ricordare che esiste l'opzione eliminazione automatica. Questa novità non si applica a Gmail, Drive e Foto, che sono progettati, specificano “per conservare in sicurezza i contenuti personali per tutto il tempo di cui avete bisogno”. L'azienda ricorda poi che non vende le informazioni e non le usa per scopi pubblicitari.

Luca Gaspari

gaspari@confartigianato.fo.it

Moda

Manifestazione fieristica TheOne

Sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione che si terrà dal 20 al 23 settembre 2020 presso Fiera Milano Rho, all'interno dei padiglioni MICAM. La manifestazione si terrà tenendo presenti le indicazioni vigenti per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del COVID-19 infatti, in uno scambio sinergico con le altre Fiere concomitanti e presenti nella stessa area, ogni buyers potrà visitare tutte le fiere, registrandosi una sola volta.

Al fine di dare un segnale forte di volontà di ripartenza, Confartigianato ha concordato condizioni ulteriormente favorevoli per le aziende aderenti, proprio in virtù delle difficoltà create dal blocco della produzione.

Oltre alle collezioni di prêt-à-porter, pellicceria, abiti da sera e maglieria e la presentazione della collezione P/E 2021 e delle collezioni Seasonless, quella di settembre sarà una edizione all'insegna della consapevolezza, della ripartenza, ma anche dell'apertura al nuovo:

- TheOneMilano si terrà a Fiera Milano Rho (non più a Fieramilanocity), all'interno dei padiglioni di Micam e vicini a quello di Mipel: si lavorerà in scambio e sinergia, potendo contare sui buyers di queste due manifestazioni, leaders nei loro settori (in particolare un terzo dei buyer di Micam - circa 40.000 aziende compratrici - ha dichiarato un forte interesse ad acquisti di abbigliamento e capispalla nello stesso luogo e nello stesso momento in cui acquista le calzature: oggi anche per evitare di aumentare il numero dei viaggi in calendario).
- Viene proposto uno sconto sul prezzo al mq, per andare incontro alle richieste delle aziende: invece di 405 €/mq la proposta è di 360 €/mq con stand preallestito, senza alcun costo per la quota di iscrizione.
- è proposto lo stand "New Gen" di 6mq preallestito e comprensivo di quota d'iscrizione (max 25 capi/accessori) a 2.200,00 €+Iva
- è assicurata la restituzione del 100% delle somme versate, qualora la manifestazione non dovesse realizzarsi non solo per cause di forza maggiore, ma anche di impraticabilità diversa.

L'evento offre inoltre una campagna di advertising internazionale sulle testate on line e off line di riferimento per il settore moda, nonché un'intensa attività di web marketing e social.

Per informazioni contattare Fabiola Foschi allo 0543-452844.

Servizi alla persona

Chiusura obbligatoria a ferragosto

Obbligo di chiusura sabato 15 agosto, per tutte le informazioni contattare la responsabile di categoria Fabiola Foschi allo 0543-452844.